

NORME DI DISCIPLINA A.I.A.

| <p style="text-align: center;">VECCHIO TESTO</p> | <p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">CAPO PRIMO PRINCIPI E FUNZIONI</p> | <p style="text-align: center;">CAPO PRIMO PRINCIPI E FUNZIONI</p> |
| <p>Art. 1 Principi informativi</p> | <p>Art. 1 Principi informativi</p> |
| <p>1. La potestà disciplinare prevista dal Regolamento A.I.A. deve essere esercitata dagli Organi preposti per reprimere le infrazioni degli arbitri ai loro doveri regolamentari, commesse con dolo o colpa ed anche se rimaste a livello di tentativo, nel rispetto delle previsioni di carattere generale dettate dal citato Regolamento per il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari.</p> <p>2. Le presenti norme integrative specificano modalità e criteri per il corretto esercizio della funzione disciplinare.</p> <p>3. L'ignoranza del Regolamento, delle norme secondarie e d'ogni atto o norma comunque emanata dall'A.I.A. non può essere invocata dall'arbitro a nessun effetto.</p> <p>4. Il procedimento disciplinare, salvo per le eccezioni espresse, si articola su un doppio grado di giudizio di merito e deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio tra l'accusa sostenuta dalla Procura arbitrale e la difesa del deferito.</p> <p>5. I dispositivi e le delibere delle Commissioni di disciplina sono pubblici.</p> <p>6. Tutti gli atti di deferimento della Procura arbitrale e le delibere assunte dalle Commissioni di disciplina sono prontamente trasmessi in copia con il relativo comunicato riepilogativo alla segreteria dell'A.I.A.</p> <p>7. Ogni Organo di disciplina, tramite la propria segreteria, è tenuto a conservare presso la sede centrale o quelle regionali dell'A.I.A. copia del fascicolo dell'associato relativo al deferimento o all'archiviazione, nonché copia del fascicolo dell'associato relativo al procedimento disciplinare deliberato, ai fini della costituzione dell'eventuale casellario.</p> <p>8. L'associato che sia stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive che abbiano comportato, anche</p> | <p>1. La potestà disciplinare prevista dal Regolamento A.I.A. deve essere esercitata dagli Organi preposti per reprimere le infrazioni degli arbitri ai loro doveri regolamentari, commesse con dolo o colpa ed anche se rimaste a livello di tentativo, nel rispetto delle previsioni di carattere generale dettate dal citato Regolamento per il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari.</p> <p>2. Le presenti norme integrative specificano modalità e criteri per il corretto esercizio della funzione disciplinare.</p> <p>3. L'ignoranza del Regolamento, delle norme secondarie e d'ogni atto o norma comunque emanata dall'A.I.A. non può essere invocata dall'arbitro a nessun effetto.</p> <p>4. Il procedimento disciplinare, salvo per le eccezioni espresse, si articola su un doppio grado di giudizio di merito e deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio tra l'accusa sostenuta dalla Procura arbitrale e la difesa del deferito.</p> <p>5. I dispositivi e le delibere delle Commissioni di disciplina sono pubblici.</p> <p>6. Tutti gli atti di deferimento della Procura arbitrale e le delibere assunte dalle Commissioni di disciplina sono prontamente trasmessi in copia con il relativo comunicato riepilogativo alla segreteria dell'A.I.A.</p> <p>7. Ogni Organo di disciplina, tramite la propria segreteria, è tenuto a conservare presso la sede centrale o quelle regionali dell'A.I.A. copia del fascicolo dell'associato relativo al deferimento o all'archiviazione, nonché copia del fascicolo dell'associato relativo al procedimento disciplinare deliberato, ai fini della costituzione dell'eventuale casellario.</p> <p>8. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi disciplinari hanno effetto esclusivamente</p> |

in via cumulativa, una sospensione superiore ad un anno non può concorrere alle cariche elettive, né ricoprire incarichi direttivi di nomina a nessun livello.

Art. 2 La funzione disciplinare

1. L'A.I.A. esercita la giurisdizione domestica con funzioni di garanzia, tramite i propri Organi di disciplina che agiscono in condizione di totale autonomia ed imparzialità e che si avvalgono dei locali e dei supporti tecnici e materiali messi a disposizione dall'A.I.A. stessa a livello centrale e periferico.

2. La competenza funzionale in materia disciplinare è suddivisa tra la Procura arbitrale, che promuove l'azione disciplinare d'ufficio o su impulso degli Organi abilitati alla richiesta, e le Commissioni di disciplina, che sono organi giudicanti.

3. La funzione disciplinare su tutti arbitri che abbiano commesso infrazioni a specifiche norme federali, nonché sui dirigenti eletti dall'Assemblea Generale e sui componenti degli Organi di disciplina nazionale per qualsiasi infrazione loro ascritta, è esercitata esclusivamente dagli Organi di giustizia federale.

Art. 3 La competenza in materia disciplinare

1. La ripartizione della competenza tra le Commissioni di disciplina di primo grado avviene sulla base dell'inquadramento associativo del deferito, come previsto dall'art. 28.2.3 del Regolamento associativo, al momento della commissione dell'infrazione e non a quello del deferimento.

2. La Commissione di disciplina d'appello è competente a giudicare:

a) in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnative proposte dagli associati e dalla Procura arbitrale avverso le delibere, quest'ultima anche se di proscioglimento, assunte dalle Commissioni di disciplina nazionale e regionali;

b) in unica istanza sui ricorsi per revisione delle delibere definitive d'ogni Commissione di disciplina,

nell'ambito dell'A.I.A. e comportano l'applicazione a carico del soggetto sanzionato delle conseguenze stabilite nel medesimo Regolamento e nelle norme secondarie.

Art. 2 La funzione disciplinare

1. L'A.I.A. esercita la giurisdizione domestica con funzioni di garanzia, tramite i propri Organi di disciplina che agiscono in condizione di totale autonomia ed imparzialità e che si avvalgono dei locali e dei supporti tecnici e materiali messi a disposizione dall'A.I.A. stessa a livello centrale e periferico.

2. La competenza funzionale in materia disciplinare è suddivisa tra la Procura arbitrale, che promuove l'azione disciplinare d'ufficio o su impulso degli Organi abilitati alla richiesta, e le Commissioni di disciplina, che sono organi giudicanti.

3. La funzione disciplinare su tutti gli arbitri che abbiano commesso infrazioni a specifiche norme federali **ovvero su questioni che riguardino altri tesserati o società della FIGC**, nonché sui dirigenti eletti dall'Assemblea Generale, **sui componenti del Comitato dei Garanti** e sui componenti degli Organi di disciplina nazionale per qualsiasi infrazione loro ascritta, è esercitata esclusivamente dagli Organi di giustizia federale.

Art. 3 La competenza in materia disciplinare

1. La ripartizione della competenza tra le Commissioni di disciplina di primo grado avviene sulla base dell'inquadramento associativo del deferito, come previsto dall'art. **30, comma 2° e 3°**, del Regolamento associativo, al momento della commissione dell'infrazione e non a quello del deferimento.

2. La Commissione di disciplina d'appello è competente a giudicare:

a) in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnative proposte dagli associati e dalla Procura arbitrale avverso le delibere, quest'ultima anche se di proscioglimento, assunte dalle Commissioni di disciplina nazionale e regionali;

b) in unica istanza sui ricorsi per revisione delle delibere definitive d'ogni Commissione di disciplina,

sui reclami proposti dagli associati secondo il Regolamento delle Assemblee elettive, sui reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee sezionali, sui ricorsi proposti dal Presidente dell'A.I.A., dai componenti eletti del Comitato Nazionale e dai Presidenti di sezione destinatari del provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 18.4 e seguenti del Regolamento associativo e sui ricorsi per conflitti di competenza tra la Commissione di disciplina nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della deliberazione, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio.

3. E' altresì compito della Commissione di disciplina d'appello quello di favorire tra le Commissioni di primo grado l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale in termini d'individuazione delle infrazioni perseguibili e di graduazione delle sanzioni, anche ricorrendo a proposte da sottoporre al vaglio del Comitato Nazionale e curando lo svolgimento delle iniziative assentite.

4. La Procura arbitrale è disciplinata come organo e funzioni dall'art. 29 del Regolamento associativo. Essa è tenuta al termine d'ogni indagine che non si concluda con il deferimento ad emettere e conservare, unitamente agli atti esperiti, un provvedimento d'archiviazione con una sintetica motivazione, da comunicare in via esclusiva al Presidente dell'A.I.A.

CAPO SECONDO IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 4 L'atto di deferimento

1. Con l'atto di deferimento della Procura Arbitrale viene esercitata l'azione disciplinare.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'atto è nullo se non è preceduto dalla convocazione dell'associato incolpato, finalizzata alla contestazione dei fatti oggetto del procedimento

sui reclami proposti dagli associati secondo il Regolamento delle Assemblee elettive, sui reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee sezionali, sui ricorsi proposti **dai componenti degli Organi direttivi** destinatari del provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 15, comma 6°, del Regolamento associativo e sui ricorsi per conflitti di competenza tra la Commissione di disciplina nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della deliberazione, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio.

3. E' altresì compito della Commissione di disciplina d'appello quello di favorire tra le Commissioni di primo grado l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale in termini d'individuazione delle infrazioni perseguibili e di graduazione delle sanzioni, anche ricorrendo a proposte da sottoporre al vaglio del Comitato Nazionale e curando lo svolgimento delle iniziative assentite.

4. La Procura arbitrale è disciplinata come organo e funzioni dall'art. 32 del Regolamento associativo. Essa è tenuta al termine d'ogni indagine che non si concluda con il deferimento ad emettere e conservare, unitamente agli atti esperiti, un provvedimento d'archiviazione con una sintetica motivazione, da comunicare al Presidente dell'A.I.A. **Qualora l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse, il provvedimento di archiviazione va inoltrato senza formalità di sorta e anche in via telematica al medesimo associato, al competente Presidente sezionale ed all'Organo segnalante, ove diverso.**

CAPO SECONDO IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 4 L'atto di deferimento

1. Con l'atto di deferimento della Procura Arbitrale viene esercitata l'azione disciplinare.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'atto è nullo se non è preceduto dalla convocazione dell'associato incolpato, finalizzata alla contestazione dei fatti oggetto del procedimento

ed alla possibilità per lo stesso di esercitare il diritto di difesa.

3. Il deferito, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa l'audizione in sede di indagine della Procura arbitrale, può farsi assistere da altro associato, non rivestente cariche associative, dallo stesso nominato con atto scritto.

4. Tutti gli associati sono tenuti a presentarsi davanti agli organi di disciplina, se convocati, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un procedimento in corso. L'ingiustificata presentazione non è ostativa né del proseguimento dell'indagine, né del procedimento disciplinare e può essere liberamente valutata dall'Organo giudicante.

5. La Procura arbitrale, pendente l'indagine e prima del deferimento, può richiedere con istanza motivata al Presidente della Commissione disciplinare di primo grado competente ai sensi dell'art. 28.4 del Regolamento associativo, l'emissione di un provvedimento di sospensione cautelativa per un periodo non superiore a mesi due a carico dell'associato nei cui confronti è in corso l'indagine laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'A.I.A., ovvero renda necessaria per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato ai sensi dell'art. 46.2.3 del Regolamento associativo.

6. L'atto di deferimento trasmesso dalla Procura Arbitrale alle Commissioni di Disciplina competenti deve contenere:

- a. i dati anagrafici dell'associato deferito;
- b. la qualifica e la Sezione di appartenenza;
- c. l'anno di nomina ad arbitro effettivo;
- d. l'organo tecnico di appartenenza ed il ruolo

ed alla possibilità per lo stesso di esercitare il diritto di difesa.

3. In sede di convocazione avanti la Procura Arbitrale, l'associato e il rappresentante della Procura possono convenire per iscritto che, in deroga alle disposizioni delle presenti Norme, tutti i successivi atti del procedimento siano comunicati in forma semplificata mediante invio degli stessi agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle parti e che, in tale ipotesi, tutti i termini previsti nel presente Regolamento decorrono dalla data di invio delle comunicazioni ai predetti indirizzi, con contestuale rinuncia ad avvalersi in ogni modo di eventuali difetti di trasmissione, riproduzione o scambio non imputabili alla parte mittente.

4. Il deferito, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa l'audizione in sede di indagine della Procura arbitrale, può farsi assistere da altro associato, non rivestente cariche associative, dallo stesso nominato con atto scritto.

5. Tutti gli associati sono tenuti a presentarsi davanti agli organi di disciplina, se convocati, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un procedimento in corso. L'ingiustificata presentazione non è ostativa né del proseguimento dell'indagine, né del procedimento disciplinare e può essere liberamente valutata dall'Organo giudicante.

6. La Procura arbitrale, pendente l'indagine e prima del deferimento, può richiedere con istanza motivata al Presidente della Commissione disciplinare di primo grado competente ai sensi dell'art. **30, comma 4°**, del Regolamento associativo, l'emissione di un provvedimento di sospensione cautelativa per un periodo non superiore a mesi due a carico dell'associato nei cui confronti è in corso l'indagine laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'A.I.A. ovvero renda necessaria per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea dell'attività dell'associato

7. L'atto di deferimento trasmesso dalla Procura Arbitrale alle Commissioni di Disciplina competenti deve contenere:

- a. i dati anagrafici dell'associato deferito;
- b. la qualifica e la Sezione di appartenenza;
- c. l'anno di nomina ad arbitro effettivo;
- d. l'organo tecnico di appartenenza ed il ruolo

assolto;

e. gli incarichi associativi ricoperti al momento del deferimento ed in passato;

f. gli eventuali precedenti disciplinari indicati con le sanzioni patite e la causale;

g. la contestazione dell'infrazione disciplinare, contenente, a pena di nullità, l'enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

7. Devono essere allegati all'atto di deferimento:

a. la relazione sulle indagini svolte dalla Procura arbitrale in ordine ai fatti oggetto del procedimento;

b. i verbali relativi all'audizione del deferito ed alle testimonianze di altri associati;

c. i documenti ritenuti utili alla formazione del giudizio;

d. le memorie, deduzioni ed istanze eventualmente presentate dall'associato deferito nel corso delle indagini, ivi compresa l'eventuale nomina del suo assistente per l'audizione;

e. l'eventuale istanza per la sospensione cautelativa già proposta nella pendenza dell'indagine.

Art. 5 Il procedimento disciplinare di primo grado

1. Il Presidente della Commissione destinataria dell'atto di deferimento verifica la propria competenza e, nel caso, solleva conflitto entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.

2. Qualora il presidente e la Commissione rilevi l'incompletezza della contestazione o dell'attività investigativa compiuta, restituisce gli atti alla Procura arbitrale per la riformulazione della contestazione o il compimento di specifici atti istruttori; diversamente provvede ad inviare l'atto di deferimento all'associato con lettera raccomandata A.R., ed inoltre a trasmetterne copia all'Organo Tecnico ed alla Sezione di appartenenza.

3. Unitamente all'atto di deferimento è trasmesso all'associato un avviso contenente l'indicazione:

a. dell'invito a formulare controdeduzioni scritte entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, da inviare con lettere raccomandate A.R. alla Commissione

assolto;

e. gli incarichi associativi ricoperti al momento del deferimento ed in passato;

f. gli eventuali precedenti disciplinari indicati con le sanzioni patite e la causale;

g. la contestazione dell'infrazione disciplinare, contenente, a pena di nullità, l'enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

8. Devono essere allegati all'atto di deferimento:

a. la relazione sulle indagini svolte dalla Procura arbitrale in ordine ai fatti oggetto del procedimento;

b. i verbali relativi all'audizione del deferito ed alle testimonianze di altri associati;

c. i documenti ritenuti utili alla formazione del giudizio;

d. le memorie, deduzioni ed istanze eventualmente presentate dall'associato deferito nel corso delle indagini, ivi compresa l'eventuale nomina del suo assistente per l'audizione;

e. l'eventuale istanza per la sospensione cautelativa già proposta nella pendenza dell'indagine.

Art. 5 Il procedimento disciplinare di primo grado

1. Il Presidente della Commissione destinataria dell'atto di deferimento verifica la propria competenza e, nel caso, solleva conflitto entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.

2. Qualora il presidente e la Commissione rilevi l'incompletezza della contestazione o dell'attività investigativa compiuta, restituisce gli atti alla Procura arbitrale per la riformulazione della contestazione o il compimento di specifici atti istruttori; diversamente provvede ad inviare l'atto di deferimento all'associato con lettera raccomandata A.R. **ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, a mezzo inserimento dello stesso nella piattaforma informatica AIA ed inoltre a trasmetterne, sempre per via telematica,** copia all'Organo Tecnico ed alla Sezione di appartenenza.

3. Unitamente all'atto di deferimento è trasmesso all'associato un avviso contenente l'indicazione:

a. dell'invito a formulare controdeduzioni scritte entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione **ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione**

precedente ed in copia alla Procura arbitrale;

b. del diritto dell'associato di chiedere a proprie spese, copia degli allegati dell'atto di deferimento. In tale ipotesi il termine di cui alla lettera precedente per l'invio delle controdeduzioni decorrerà dalla ricezione di tali documenti, da inviare con lettera raccomandata A.R.;

c. del diritto del deferito di chiedere con spese a proprio carico, di essere sentito dinanzi alla Commissione con l'assistenza di altro associato, non rivestente cariche associative, nonché di produrre prove documentali e chiedere prove orali a discarico indicando gli associati a conoscenza dei fatti, da indicarsi espressamente a pena di inammissibilità nelle controdeduzioni.

4. Con l'atto di contestazione il Presidente della Commissione competente, in considerazione della gravità delle infrazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado e ciò anche qualora abbia già emesso l'altra sospensione cautelativa nella pendenza dell'indagine, che resta così assorbita.

5. La sospensione cautelativa comporta sempre gli effetti previsti dall'art.46.2.3 del Regolamento associativo e non è impugnabile, ma solo revocabile ad opera del Presidente che l'ha emessa per sopravvenute e motivate gravi ragioni. Nel caso il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione della sanzione della sospensione, dalla stessa è da detrarre il tempo già scontato per effetto della sospensione cautelativa.

6. Nel caso la Commissione precedente accerti che l'atto di contestazione non sia stato consegnato al destinatario perché lo stesso è risultato trasferito o sconosciuto al domicilio indicato alla Sezione di appartenenza senza che dalla scheda personale risulti la variazione di residenza, dispone l'invio alla Sezione stessa dell'atto, che ivi dovrà essere

di cui all'art. 4, comma 3°, dalla data di inserimento nella piattaforma informatica AIA dell'atto di contestazione, da inviare alla Commissione precedente ed in copia alla Procura arbitrale con lettere raccomandate A.R.; ovvero, in caso di accettazione della forma semplificata di comunicazione, a mezzo posta elettronica;

b. del diritto dell'associato di chiedere a proprie spese, copia degli allegati dell'atto di deferimento. In tale ipotesi il termine di cui alla lettera precedente per l'invio delle controdeduzioni decorrerà dalla ricezione di tali documenti, da inviare con lettera raccomandata A.R. **ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, dalla data di inserimento nella**

piattaforma informatica AIA dei documenti stessi;

c. del diritto del deferito di chiedere con spese a proprio carico, di essere sentito dinanzi alla Commissione con l'assistenza di altro associato, non rivestente cariche associative, nonché di produrre prove documentali e chiedere prove orali a discarico indicando gli associati a conoscenza dei fatti, da indicarsi espressamente a pena di inammissibilità nelle controdeduzioni.

4. Con l'atto di contestazione il Presidente della Commissione competente, in considerazione della gravità delle infrazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado e ciò anche qualora abbia già emesso l'altra sospensione cautelativa nella pendenza dell'indagine, che resta così assorbita.

5. La sospensione cautelativa comporta sempre gli effetti previsti dall'art. 54 del Regolamento associativo e non è impugnabile, ma solo revocabile ad opera del Presidente che l'ha emessa per sopravvenute e motivate gravi ragioni. Nel caso il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione della sanzione della sospensione, dalla stessa è da detrarre il tempo già scontato per effetto della sospensione cautelativa.

6. Nel caso la Commissione precedente accerti che l'atto di contestazione non sia stato consegnato al destinatario perché lo stesso è risultato trasferito o sconosciuto al domicilio indicato alla Sezione di appartenenza senza che dalla scheda personale risulti la variazione di residenza, dispone l'invio **per via telematica** alla Sezione stessa dell'atto, che, **previa**

immediatamente affisso. Il Presidente di Sezione comunica alla Commissione di aver ricevuto l'atto di contestazione e la data nella quale lo ha affisso nei locali sezionali. Il termine per le controdeduzioni del deferito, in tal caso, decorrerà dalla data di affissione che equivale alla intervenuta conoscenza.

Art. 6 Il giudizio di primo grado

1. Sulla base di un programma di riunioni predisposto dai Presidenti delle Commissioni di disciplina saranno posti in discussione i casi di deferimento per i quali siano pervenute le controdeduzioni all'atto di contestazione ovvero siano trascorsi i termini previsti per l'invio delle stesse.
2. Ove il deferito abbia chiesto di essere sentito davanti alla Commissione, il Presidente ne dispone la convocazione per un'udienza specificamente fissata, della quale viene data comunicazione, almeno dieci giorni prima, anche a mezzo telegramma, all'associato ed alla Procura, che ha l'obbligo di intervenire per svolgere la funzione requirente.
3. Qualora nel corso del giudizio emergano infrazioni disciplinari imputabili ad altri associati, la Commissione dispone la trasmissione degli atti alla Procura che provvede ad eventuali autonomi deferimenti entro il termine di sessanta giorni.
4. La Procura Arbitrale, entro il predetto termine, può chiedere alla Commissione di rinviare la propria decisione anche oltre la scadenza per ragioni di connessione dei procedimenti, di economia processuale o di necessità di ulteriori indagini.
5. Se nel corso del giudizio emerga la necessità di acquisire ulteriori elementi di prova manifestatamente decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti in contestazione, la Commissione ne dispone d'ufficio l'assunzione, rinviando eventualmente la riunione ad altra successiva. In tali casi la citazione degli associati chiamati a rendere testimonianza è a carico della Commissione. L'associato che compare per rendere testimonianza ha diritto alla rifusione delle spese di trasferta, senza diaria.

sua stampa, dovrà essere immediatamente affisso **all'albo sezionale**. Il Presidente di Sezione comunica, **sempre per via telematica**, alla Commissione di aver ricevuto l'atto di contestazione e la data nella quale lo ha affisso **all'albo sezionale**. Il termine per le controdeduzioni del deferito, in tal caso, decorrerà dalla data di affissione che equivale alla intervenuta conoscenza.

Art. 6 Il giudizio di primo grado

1. Sulla base di un programma di riunioni predisposto dai Presidenti delle Commissioni di disciplina saranno posti in discussione i casi di deferimento per i quali siano pervenute le controdeduzioni all'atto di contestazione ovvero siano trascorsi i termini previsti per l'invio delle stesse.
2. **Ove il deferito abbia chiesto di essere sentito davanti alla Commissione, il Presidente ne dispone la convocazione per un'udienza specificamente fissata, della quale viene data comunicazione, almeno dieci giorni prima, anche a mezzo telegramma ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, mediante la piattaforma informatica AIA, all'associato ed alla Procura, che ha l'obbligo di intervenire per svolgere la funzione requirente.**
3. Qualora nel corso del giudizio emergano infrazioni disciplinari imputabili ad altri associati, la Commissione dispone la trasmissione degli atti alla Procura che provvede ad eventuali autonomi deferimenti entro il termine di sessanta giorni.
4. La Procura Arbitrale, entro il predetto termine, può chiedere alla Commissione di rinviare la propria decisione anche oltre la scadenza per ragioni di connessione dei procedimenti, di economia processuale o di necessità di ulteriori indagini.
5. Se nel corso del giudizio emerga la necessità di acquisire ulteriori elementi di prova manifestatamente decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti in contestazione, la Commissione ne dispone d'ufficio l'assunzione, rinviando eventualmente la riunione ad altra successiva. In tali casi la citazione degli associati chiamati a rendere testimonianza è a carico della Commissione. L'associato che compare per rendere testimonianza ha diritto alla rifusione delle spese di trasferta, senza diaria.

6. Qualora nel corso del procedimento la Commissione procedente rilevi che il deferito ha commesso un fatto di rilevanza disciplinare diverso da quello contestato, il Presidente provvede all'immediata contestazione del nuovo addebito, concedendo nuovi termini a difesa. L'eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto già contestato non dà origine a nuova contestazione.

7. I componenti delle Commissioni di disciplina e della Procura arbitrale hanno l'obbligo di astenersi nei casi di cui all'art. 51 c.p.c. ed in caso diverso il deferito, nelle sue controdeduzioni di primo grado o nell'atto di appello, può ricusarli con onere della prova a suo carico. In tal caso la Commissione procedente si riunisce in camera di consiglio senza il componente ricusato e con ordinanza accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione. In caso di accoglimento il componente ricusato non può partecipare alla riunione né alla delibera collegiale.

8. Di tutte le riunioni delle Commissioni di disciplina è redatto apposito verbale a cura del segretario che si conclude con il dispositivo e che viene sottoscritto dai tre componenti che hanno partecipato alla riunione ed alla deliberazione in camera di consiglio.

9. Nel caso alla riunione partecipi il deferito e l'eventuale assistente, il Presidente della Commissione procedente, che dirige la riunione, invita dapprima il deferito ad esporre le tesi difensive, chiedendogli eventuali chiarimenti ed ammettendo anche quelli richiesti della Procura arbitrale, chiedendogli poi di sottoscrivere le proprie dichiarazioni, poi invita la Procura Arbitrale ad esporre le osservazioni all'atto di deferimento ed alle successive istanze del deferito ed a proporre le proprie conclusioni anche in termini di indicazione della sanzione richiesta, chiedendole poi di sottoscrivere le proprie richieste, invita infine l'assistente del deferito ad esporre una sintesi della linea difensiva ed a rendere le proprie conclusioni, chiedendogli poi di sottoscrivere le proprie richieste. Nel caso di ammissione di prove orali la Commissione procedente assume le stesse, alla presenza delle parti e con libertà di interrogarle liberamente sui fatti, prima di sentire lo stesso deferito. Congedate infine le parti, che possono chiedere il rilascio di copia del verbale redatto sino a quel momento, la Commissione in camera di consiglio provvede alla stesura in calce al verbale della riunione del dispositivo della delibera ed

6. Qualora nel corso del procedimento la Commissione procedente rilevi che il deferito ha commesso un fatto di rilevanza disciplinare diverso da quello contestato, il Presidente provvede all'immediata contestazione del nuovo addebito, concedendo nuovi termini a difesa. L'eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto già contestato non dà origine a nuova contestazione.

7. I componenti delle Commissioni di disciplina e della Procura arbitrale hanno l'obbligo di astenersi nei casi di cui all'art. 51 c.p.c. ed in caso diverso il deferito, nelle sue controdeduzioni di primo grado o nell'atto di appello, può ricusarli con onere della prova a suo carico. In tal caso la Commissione procedente si riunisce in camera di consiglio senza il componente ricusato e con ordinanza accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione. In caso di accoglimento il componente ricusato non può partecipare alla riunione né alla delibera collegiale.

8. Di tutte le riunioni delle Commissioni di disciplina è redatto apposito verbale a cura del segretario che si conclude con il dispositivo e che viene sottoscritto dai tre componenti che hanno partecipato alla riunione ed alla deliberazione in camera di consiglio.

9. Nel caso alla riunione partecipi il deferito e l'eventuale assistente, il Presidente della Commissione procedente, che dirige la riunione, invita dapprima il deferito ad esporre le tesi difensive, chiedendogli eventuali chiarimenti ed ammettendo anche quelli richiesti della Procura arbitrale, chiedendogli poi di sottoscrivere le proprie dichiarazioni, poi invita la Procura Arbitrale ad esporre le osservazioni all'atto di deferimento ed alle successive istanze del deferito ed a proporre le proprie conclusioni anche in termini di indicazione della sanzione richiesta, chiedendole poi di sottoscrivere le proprie richieste, invita infine l'assistente del deferito ad esporre una sintesi della linea difensiva ed a rendere le proprie conclusioni, chiedendogli poi di sottoscrivere le proprie richieste. Nel caso di ammissione di prove orali la Commissione procedente assume le stesse, alla presenza delle parti e con libertà di interrogarle liberamente sui fatti, prima di sentire lo stesso deferito. Congedate infine le parti, che possono chiedere il rilascio di copia del verbale redatto sino a quel momento, la Commissione in camera di consiglio provvede alla stesura in calce al verbale della riunione del dispositivo della delibera ed

all'indicazione del componente estensore della stessa, cui fa seguire le sottoscrizioni.

Art. 7 La delibera

1. La Commissione di Disciplina che accerti l'insussistenza dell'infrazione contestata o la mancanza di responsabilità a titolo di colpa o dolo dell'associato deferito ne dispone il proscioglimento.
2. Nell'ipotesi in cui risulti dimostrata la responsabilità del deferito in ordine al fatto oggetto del procedimento, la Commissione irroga una delle sanzioni previste dall'art. 46.1 del Regolamento associativo secondo il criterio ivi previsto dal comma quarto.
3. Nella determinazione della sanzione la Commissione valuta altresì la sussistenza di circostanze aggravanti od attenuanti.
4. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a. l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa;
 - b. l'aver determinato danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti;
 - c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica;
 - d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - e. l'aver danneggiato associati o cose loro;
 - f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove.
5. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a. l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito;
 - b. la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito;
 - c. le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione;
 - d. l'aver agito in seguito a provocazione;
 - e. l'aver spontaneamente desistito.
6. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti la Commissione giudicante deve formulare un giudizio di equivalenza o di prevalenza ed in quest'ultimo caso tiene conto delle sole circostanze ritenute prevalenti. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado di colpa e le circostanze inerenti alla persona

all'indicazione del componente estensore della stessa, cui fa seguire le sottoscrizioni.

Art. 7 La delibera

1. La Commissione di Disciplina che accerti l'insussistenza dell'infrazione contestata o la mancanza di responsabilità a titolo di colpa o dolo dell'associato deferito ne dispone il proscioglimento.
2. Nell'ipotesi in cui risulti dimostrata la responsabilità del deferito in ordine al fatto oggetto del procedimento, la Commissione irroga una delle sanzioni previste dall'art. 54 del Regolamento associativo secondo il criterio ivi previsto dal comma quarto.
3. Nella determinazione della sanzione la Commissione valuta altresì la sussistenza di circostanze aggravanti od attenuanti.
4. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a. l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa, **sempre che i fatti posti in essere rientrino nelle funzioni della carica ricoperta;**
 - b. l'aver determinato danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti;
 - c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica;
 - d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - e. l'aver danneggiato associati o cose loro;
 - f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove.
5. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a. l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito;
 - b. la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito;
 - c. le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione;
 - d. l'aver agito in seguito a provocazione;
 - e. l'aver spontaneamente desistito.
6. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti la Commissione giudicante deve formulare un giudizio di equivalenza o di prevalenza ed in quest'ultimo caso tiene conto delle sole circostanze ritenute prevalenti. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado di colpa e le circostanze inerenti alla persona

del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

7. La motivazione può essere depositata entro quindici giorni dalla decisione e, nei casi più complessi, entro trenta giorni.

8. La segreteria della Commissione procede immediatamente all'invio di copia della delibera tramite lettera raccomandata A.R. al deferito, alla Procura arbitrale, all'Organo tecnico di appartenenza del deferito ed al Presidente della sua Sezione, che ne cura l'annotazione sulla scheda personale.

Art. 8 Il giudizio semplificato

1. La Procura arbitrale, su segnalazione dell'Organo tecnico o del Presidente del Comitato Regionale o del Presidente di Sezione, acquisita la prova dell'infrazione disciplinare senza la necessità di particolari indagini, sempre che non sussistano ulteriori addebiti, può chiedere al Presidente della competente Commissione di disciplina di emettere un provvedimento di ritiro tessera nelle seguenti ipotesi:

a. omissione della richiesta di trasferimento ad altra Sezione, entro 60 giorni, in caso di cambiamento definitivo di residenza o domicilio;

b. omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di trasferimento;

c. omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato per iscritto dal Presidente della Sezione;

d. omessa consegna della scheda personale, dopo una diffida scritta del Presidente della Sezione;

e. ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni scritte per la visita medica di controllo o per l'effettuazione dei test atletici;

f. omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, entro due mesi dalla richiesta scritta;

g. rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per almeno quattro

del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

7. La motivazione può essere depositata entro quindici giorni dalla decisione e, nei casi più complessi, entro trenta giorni.

8. La segreteria della Commissione procede immediatamente all'invio di copia della delibera al deferito e alla Procura arbitrale tramite lettera raccomandata A.R. ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, a mezzo piattaforma informatica AIA, e, sempre per via telematica, all'Organo tecnico di appartenenza del deferito ed al Presidente della sua Sezione, che ne cura l'annotazione sulla scheda personale

Art. 8 Il giudizio semplificato

1. La Procura arbitrale, su segnalazione dell'Organo tecnico o del Presidente del Comitato Regionale o del Presidente di Sezione, acquisita la prova dell'infrazione disciplinare senza la necessità di particolari indagini, sempre che non sussistano ulteriori addebiti, può chiedere al Presidente della competente Commissione di disciplina di emettere un provvedimento di ritiro tessera nelle seguenti ipotesi:

a. omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento **per via telematica tramite il portale informatico AIA;**

b. omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato dal Presidente della Sezione **per iscritto ovvero per via telematica tramite il portale informatico AIA;**

c. omessa **compilazione** della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione **per iscritto ovvero per via telematica tramite il portale informatico AIA;**

d. ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni **per via telematica tramite il portale informatico AIA** per l'effettuazione dei test atletici;

e. omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, **decorsi** due mesi dalla **scadenza;**

f. rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per almeno quattro volte

volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva;

h. omesso ritiro della tessera federale o mancata restituzione della stessa in caso di dimissione dall'A.I.A., nonostante diffida scritta della Sezione.

2. Qualora ritenga allo stato non dimostrata o non fondata la richiesta, il Presidente della Commissione adita restituisce gli atti alla Procura perché proceda all'eventuale deferimento nelle forme ordinarie.

3. Il provvedimento disciplinare di ritiro tessera, immediatamente esecutivo, deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. all'associato, all'Organo Tecnico, al Presidente del Comitato Regionale ed al Presidente della Sezione di appartenenza che ne cura l'annotazione nella scheda personale, nonché alla Procura richiedente.

4. Il provvedimento disciplinare emesso dal Presidente della Commissione può essere impugnato davanti alla competente Commissione di primo grado dall'associato con ricorso da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R. da comunicare con la stessa forma alla Procura arbitrale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua ricezione. Nel ricorso l'associato può chiedere di essere personalmente sentito e di essere assistito da altro associato non rivestente cariche associative, di avere copie e la procedura prosegue nelle forme del giudizio di primo grado. Del Collegio giudicante non potrà fare parte il Presidente della Commissione che abbia emesso l'atto impugnato, che viene sostituito dal componente con maggior con maggiore anzianità associativa e, in caso di parità, da quella di maggior età anagrafica.

Art. 9 Notifica della delibera

1. La segreteria della Commissione, non appena depositata e sottoscritta almeno dal componente estensore, procede immediatamente all'invio della delibera, tramite lettera raccomandata A.R. all'associato, alla Procura arbitrale, all'Organo tecnico di appartenenza del deferito ed al Presidente della sua Sezione, che ne cura l'annotazione sulla scheda personale.

anche non consecutive nella stessa stagione sportiva;

g. omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla **diffida del Presidente della Sezione per iscritto ovvero per via telematica tramite il portale informatico AIA** o mancata restituzione della stessa in caso di dimissione dall'A.I.A.

2. Qualora ritenga allo stato non dimostrata o non fondata la richiesta, il Presidente della Commissione adita restituisce gli atti alla Procura perché proceda all'eventuale deferimento nelle forme ordinarie.

3. Il provvedimento disciplinare di ritiro tessera, immediatamente esecutivo, deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. all'associato **e, per via telematica**, all'Organo Tecnico, al Presidente del Comitato Regionale **e Provinciale** ed al Presidente della Sezione di appartenenza che ne cura l'annotazione nella scheda personale, nonché alla Procura richiedente.

4. Il provvedimento disciplinare emesso dal Presidente della Commissione può essere impugnato davanti alla competente Commissione di primo grado dall'associato con ricorso da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R. da comunicare con la stessa forma alla Procura arbitrale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua ricezione. Nel ricorso l'associato può chiedere di essere personalmente sentito e di essere assistito da altro associato non rivestente cariche associative, di avere copie e la procedura prosegue nelle forme del giudizio di primo grado. Del Collegio giudicante non potrà fare parte il Presidente della Commissione che abbia emesso l'atto impugnato, che viene sostituito dal componente con maggior con maggiore anzianità associativa e, in caso di parità, da quella di maggior età anagrafica.

Art. 9 Notifica della delibera

1. La segreteria della Commissione, non appena depositata e sottoscritta almeno dal componente estensore, procede immediatamente all'invio della delibera all'associato e alla Procura arbitrale tramite lettera raccomandata A.R. **ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, a mezzo piattaforma informatica AIA e, sempre per via telematica.** all'Organo tecnico di appartenenza del deferito ed al

| | |
|--|---|
| <p>2. Nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato notificato mediante affissione nei locali della Sezione di appartenenza del deferito e successivamente non sia stato accertata la residenza dello stesso, la delibera viene subito inviata al Presidente di sezione, che provvede alla sua immediata affissione nei locali sezionali, dandone segnalazione scritta alla segreteria della Commissione con indicazione della data di affissione.</p> <p>3. Nel caso l'atto di contestazione sia stato regolarmente inoltrato al deferito, ma la delibera indirizzata alla sua residenza venga resa perché il destinatario è trasferito o sconosciuto al domicilio indicato alla Sezione senza che dalla scheda personale risulti la variazione di residenza, il segretario della Commissione di primo grado inoltra copia della delibera al Presidente di sezione, che provvede alla sua immediata affissione nei locali sezionali. Il Presidente di Sezione comunica sollecitamente alla Commissione di aver ricevuto la delibera e la data nella quale l'ha affissa.</p> <p>4. In tutti i casi in cui la delibera è stata comunicata tramite affissione nei locali sezionali, il termine per l'eventuale proposizione dell'appello decorrerà dalla data di affissione che equivale alla intervenuta conoscenza.</p> <p>5. Nella lettera di trasmissione della delibera all'associato destinatario di una qualsiasi delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 46.1 del Regolamento associativo, la segreteria della Commissione giudicante deve espressamente indicare che il provvedimento è impugnabile entro il termine perentorio di quindici giorni davanti alla Commissione di Disciplina d'Appello con atto di appello da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R. e da notificare entro lo stesso termine, a pena di inammissibilità, anche alla Commissione decidente di primo grado ed alla Procura Arbitrale.</p> <p>6. La segreteria della Commissione di primo grado, appena pervenute la copia dell'atto di appello,</p> | <p>Presidente della sua Sezione, che ne cura l'annotazione sulla scheda personale.</p> <p>2. Nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato notificato mediante affissione nei locali della Sezione di appartenenza del deferito e successivamente non sia stato accertata la residenza dello stesso, la delibera viene subito inviata, per via telematica, al Presidente di sezione, che provvede alla sua immediata affissione nei locali sezionali, dandone segnalazione scritta alla segreteria della Commissione con indicazione della data di affissione.</p> <p>3. Nel caso l'atto di contestazione sia stato regolarmente inoltrato al deferito, ma la delibera indirizzata alla sua residenza venga resa perché il destinatario è trasferito o sconosciuto al domicilio indicato alla Sezione senza che dalla scheda personale risulti la variazione di residenza, il segretario della Commissione di primo grado inoltra, per via telematica, copia della delibera al Presidente di sezione, che provvede alla sua immediata affissione all'albo sezionale. Il Presidente di Sezione comunica sollecitamente alla Commissione di aver ricevuto la delibera e la data nella quale l'ha affissa.</p> <p>4. In tutti i casi in cui la delibera è stata comunicata tramite affissione all'albo sezionale, il termine per l'eventuale proposizione dell'appello decorrerà dalla data di affissione che equivale alla intervenuta conoscenza.</p> <p>5. Nella lettera di trasmissione della delibera all'associato destinatario di una qualsiasi delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 54 del Regolamento associativo, la segreteria della Commissione giudicante deve espressamente indicare che il provvedimento è impugnabile davanti alla Commissione di Disciplina d'Appello entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della delibera ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, dalla data di inserimento nella piattaforma informatica AIA della medesima delibera.</p> <p>L'atto di appello va inoltrato, entro il predetto termine e a pena di inammissibilità, alla Commissione di Disciplina d'Appello, nonché alla Commissione decidente di primo grado ed alla Procura Arbitrale a mezzo lettera raccomandata A.R.</p> <p>6. La segreteria della Commissione di primo grado, appena pervenute la copia dell'atto di appello,</p> |
|--|---|

trasmette immediatamente alla Commissione di disciplina di appello copia di tutti gli atti del procedimento, corredati dagli avvisi di ricevimento dell'atto di contestazione e della delibera impugnata.

CAPO TERZO IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Art. 10 Ricevibilità dell'appello

1. Avverso le delibere delle Commissioni di disciplina di primo grado è proponibile appello:
 - a. da parte dell'associato destinatario di una qualsiasi sanzione disciplinare;
 - b. da parte della Procura arbitrale nei confronti di qualsiasi delibera, anche di proscioglimento.
2. L'atto di appello, contenente i motivi del gravame e l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente con o senza l'assistenza di un associato non rivestente cariche associative ed a proprie spese, deve essere inviato, a pena di inammissibilità, a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Commissione di disciplina di appello, alla Commissione di primo grado che ha emesso la delibera ed alla Procura arbitrale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della delibera.
3. L'atto di appello della Procura arbitrale, contenente i motivi del gravame e l'eventuale richiesta di essere sentita personalmente, sempre a pena di inammissibilità, deve essere o inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnato alla segreteria della Commissione di disciplina di appello ed inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Commissione di primo grado che ha emesso la delibera ed all'associato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della delibera. La copia dell'atto di appello destinata all'associato nei cui confronti la delibera di primo grado sia stata notificata a mezzo affissione nei locali sezionali, va inoltrata al Presidente di sezione, nel rispetto del termine suddetto, con espressa richiesta di curarne l'affissione nei locali sezionali e di riferire la circostanza con la data di ricezione della lettera e di affissione alla Procura richiedente, che ne consegna

trasmette immediatamente alla Commissione di disciplina di appello copia di tutti gli atti del procedimento, corredati dagli avvisi di ricevimento dell'atto di contestazione e della delibera impugnata.

CAPO TERZO IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Art. 10 Ricevibilità dell'appello

1. Avverso le delibere delle Commissioni di disciplina di primo grado è proponibile appello:
 - a. da parte dell'associato destinatario di una qualsiasi sanzione disciplinare;
 - b. da parte della Procura arbitrale nei confronti di qualsiasi delibera, anche di proscioglimento.
2. L'atto di appello, contenente i motivi del gravame e l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente con o senza l'assistenza di un associato non rivestente cariche associative ed a proprie spese, deve essere inviato, a pena di inammissibilità, a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Commissione di disciplina di appello, alla Commissione di primo grado che ha emesso la delibera ed alla Procura arbitrale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della delibera **ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4, comma 3°, dalla data di inserimento nella piattaforma informatica AIA della medesima delibera.**
3. **L'atto di appello della Procura arbitrale, contenente i motivi del gravame e l'eventuale richiesta di essere sentita personalmente, sempre a pena di inammissibilità, deve essere o inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnato alla segreteria della Commissione di disciplina di appello ed inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4 comma 3°, mediante piattaforma informatica AIA alla Commissione di primo grado che ha emesso la delibera ed all'associato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della delibera ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art. 4 comma 3°, dalla data inserimento nella piattaforma informatica AIA della medesima delibera. La copia dell'atto di appello destinata all'associato**

copia alla Commissione di disciplina di appello.

4. Nel grado d'appello non possono essere mosse nuove contestazioni, né modificata l'originaria contestazione, né adottate nuove prove che risultino già proponibili in primo grado.
5. La proposizione dell'atto di appello non sospende l'esecuzione provvisoria delle sanzioni irrogate in primo grado.
6. La mancata proposizione dell'atto di appello nel termine perentorio di quindici giorni determina la definitiva esecutività delle delibere di primo grado.

Art. 11 Il giudizio di appello

1. Il Presidente della Commissione di disciplina di appello, ricevuta copia degli atti dalla prima Commissione ed esaminate le richieste di audizione personale della Procura arbitrale o dell'associato, fissa la data della riunione della quale il segretario da comunicazioni alle parti, anche a mezzo telegramma, con un preavviso di quindici giorni e la parte non appellante può far pervenire alla Commissione una memoria difensiva, inoltrandola in copia anche all'appellante a mezzo lettera raccomandata e può partecipare personalmente alla riunione. La riunione viene celebrata anche se le parti, o una di esse, risultino assenti e sulla base degli atti pervenuti.

2. Nel caso l'appellante non abbia chiesto di essere sentito, il segretario della Commissione di disciplina di appello avverte comunque le parti con ogni mezzo, anche con telegramma, e con un preavviso di quindici giorni della data della riunione senza peraltro convocarle e la parte non appellante può inoltrare una memoria difensiva comunicandola a

nei cui confronti la delibera di primo grado sia stata notificata a mezzo affissione nei locali sezionali, va inoltrata al Presidente di sezione, anche per via telematica e nel rispetto del termine suddetto, con espressa richiesta di curarne l'affissione all'albo sezionale e di riferire, anche per via telematica, la data di ricezione dell'atto di appello e della sua affissione alla Procura richiedente, che ne consegna copia alla Commissione di disciplina di appello.

4. Nel grado d'appello non possono essere mosse nuove contestazioni, né modificata l'originaria contestazione, né adottate nuove prove che risultino già proponibili in primo grado.
5. La proposizione dell'atto di appello non sospende l'esecuzione provvisoria delle sanzioni irrogate in primo grado.
6. La mancata proposizione dell'atto di appello nel termine perentorio di quindici giorni determina la definitiva esecutività delle delibere di primo grado.

Art. 11 Il giudizio di appello

1. Il Presidente della Commissione di disciplina di appello, ricevuta copia degli atti dalla prima Commissione ed esaminate le richieste di audizione personale della Procura arbitrale o dell'associato, fissa la data della riunione della quale il segretario da comunicazioni alle parti, anche a mezzo telegramma ovvero a mezzo posta elettronica, con un preavviso di dieci giorni e la parte non appellante può far pervenire alla Commissione una memoria difensiva, inoltrandola in copia anche all'appellante a mezzo lettera raccomandata ovvero, in caso di accettazione della forma di comunicazione di cui all'art.4 comma 3°, a mezzo piattaforma informatica AIA e può partecipare personalmente alla riunione. La riunione viene celebrata anche se le parti, o una di esse, risultino assenti e sulla base degli atti pervenuti.

2. Nel caso l'appellante non abbia chiesto di essere sentito, il segretario della Commissione di disciplina di appello avverte comunque le parti con ogni mezzo, anche con telegramma o mediante inserimento nella piattaforma informatica AIA, e con un preavviso di dieci giorni della data della riunione senza peraltro

mezzo lettera raccomandata da inviare in copia anche alla parte appellante. Nel giorno fissato la Commissione decide in camera di consiglio sulla base degli atti pervenuti.

3. In assenza dell'atto di appello della Procura arbitrale non può essere aggravata la sanzione già disposta in primo grado al deferito.
4. La Commissione di disciplina di appello nel giorno della riunione, verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'atto di appello, in caso di convocazione delle parti ed in presenza delle stesse o almeno di una di loro procede ai sensi dell'art. 6, comma 9°, o, in caso contrario di omessa convocazione o di assenza delle stesse per quanto convocate, procede in camera di consiglio.
5. Al termine della stessa, in calce al verbale, i tre componenti che hanno partecipato alla riunione ed alla camera di consiglio sottoscrivono il dispositivo, con l'indicazione del componente estensore.
6. Nel solo caso la Commissione di disciplina di appello ravveda, anche d'ufficio, un vizio di costituzione del contraddittorio in primo grado o accolga un'eccezione di incompetenza della prima Commissione decidente, non delibera nel merito ed annulla la prima delibera rinviando gli atti al Presidente della Commissione di primo grado competente ai fini di provvedere al rinnovo del primo giudizio.
7. Per quanto non ivi espressamente disciplinato valgono anche nel giudizio di appello le norme dettate per il giudizio di primo grado.
8. La delibera emessa in secondo grado ha natura definitiva e contro la stessa non è dato alcun rimedio, salvo quello della revisione.

CAPO QUARTO GLI ALTRI GIUDIZI

Art. 12 La soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza insorti tra la Commissione nazionale di disciplina e quelli regionali ovvero tra queste ultime, sollevati dal

convocarle e la parte non appellante può inoltrare una memoria difensiva comunicandola a mezzo lettera raccomandata ovvero, in caso di accettazione della forma semplificata di comunicazione, mediante piattaforma informatica AIA da inviare in copia anche alla parte appellante. Nel giorno fissato la Commissione decide in camera di consiglio sulla base degli atti pervenuti.

3. In assenza dell'atto di appello della Procura arbitrale non può essere aggravata la sanzione già disposta in primo grado al deferito.
4. La Commissione di disciplina di appello nel giorno della riunione, verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'atto di appello, in caso di convocazione delle parti ed in presenza delle stesse o almeno di una di loro procede ai sensi dell'art. 6, comma 9°, o, in caso contrario di omessa convocazione o di assenza delle stesse per quanto convocate, procede in camera di consiglio.
5. Al termine della stessa, in calce al verbale, i tre componenti che hanno partecipato alla riunione ed alla camera di consiglio sottoscrivono il dispositivo, con l'indicazione del componente estensore.
6. Nel solo caso la Commissione di disciplina di appello ravveda, anche d'ufficio, un vizio di costituzione del contraddittorio in primo grado o accolga un'eccezione di incompetenza della prima Commissione decidente, non delibera nel merito ed annulla la prima delibera rinviando gli atti al Presidente della Commissione di primo grado competente ai fini di provvedere al rinnovo del primo giudizio.
7. Per quanto non ivi espressamente disciplinato valgono anche nel giudizio di appello le norme dettate per il giudizio di primo grado.
8. La delibera emessa in secondo grado ha natura definitiva e contro la stessa non è dato alcun rimedio, salvo quello della revisione.

CAPO QUARTO GLI ALTRI GIUDIZI

Art. 12 La soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza insorti tra la Commissione nazionale di disciplina e quelli regionali ovvero tra queste ultime, sollevati dal

Presidente di una delle Commissioni di primo grado con ricorso scritto da proporre con lettera raccomandata A.R. o da consegnare alla segreteria della Commissione di disciplina di appello e da inviare in copia con lettera raccomandata A.R. all'altra Commissione controinteressata comportano dalla sua conoscenza l'obbligo di sospendere il giudizio, sotto pena della sua nullità.

2. Il Presidente della Commissione ricorrente deve allegare al ricorso copia di tutti gli atti o, se non li possiede, deve provvedere d'ufficio all'invio quello della Commissione controinteressata.

3. Pervenuti gli atti la Commissione di disciplina di appello, senza contraddittorio, alla prima riunione successiva risolve con delibera il conflitto e la segreteria provvede alla comunicazione immediata del dispositivo e poi alla trasmissione della delibera alle Commissioni di primo grado interessate.

4. Le questioni di competenza proposte dall'associato in primo grado e non accolte dalla Commissione decidente devono essere obbligatoriamente riproposte con i motivi dell'atto d'appello in quanto in mancanza si intendono rinunciate, non essendo rilevabili d'ufficio.

Art. 13 Il giudizio di revisione

1. Nel caso risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenute in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l'associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata.

2. La Commissione di disciplina di appello, nella prima riunione utile alla ricezione del ricorso per revisione, acquisito il fascicolo di riferimento,

Presidente di una delle Commissioni di primo grado con ricorso scritto da proporre con lettera raccomandata A.R. o da consegnare alla segreteria della Commissione di disciplina di appello e da inviare in copia, con lettera raccomandata A.R., all'altra Commissione controinteressata, comportano dalla sua conoscenza l'obbligo di sospendere il giudizio, sotto pena della sua nullità.

2. Il Presidente della Commissione ricorrente deve allegare al ricorso copia di tutti gli atti o, se non li possiede, deve provvedere d'ufficio all'invio quello della Commissione controinteressata.

3. Pervenuti gli atti la Commissione di disciplina di appello, senza contraddittorio, alla prima riunione successiva risolve con delibera il conflitto e la segreteria provvede alla comunicazione immediata del dispositivo e poi alla trasmissione della delibera alle Commissioni di primo grado interessate.

4. Le questioni di competenza proposte dall'associato in primo grado e non accolte dalla Commissione decidente devono essere obbligatoriamente riproposte con i motivi dell'atto d'appello in quanto in mancanza si intendono rinunciate, non essendo rilevabili d'ufficio.

Art. 13 Il giudizio di revisione

1. Nel caso risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenute in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l'associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata.

2. La Commissione di disciplina di appello, nella prima riunione utile alla ricezione del ricorso per revisione, acquisito il fascicolo di riferimento,

esperiti eventualmente a mezzo della Procura arbitrale tutti gli accertamenti ritenuti utili e sentito comunque il parere obbligatorio e non vincolante della Procura arbitrale, decide in unico grado con delibera in camera di consiglio l'accoglimento o il rigetto della invocata revisione, provvedendo a darne comunicazione scritta del dispositivo e poi della motivazione al ricorrente, alla Procura arbitrale, al Presidente dell'A.I.A., al Presidente di Sezione.

3. Nel caso di accoglimento del ricorso per revisione, la Commissione di disciplina di appello annulla la delibera definitiva impugnata e provvede direttamente o al proscioglimento o all'irrogazione di una nuova e minore sanzione sostitutiva della precedente.

4. Avverso la delibera che decide la revisione non è più ammesso alcun rimedio.

Art. 14 Il giudizio sui reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie

1. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre il reclamo motivato ai sensi dell'art. 20.6 del Regolamento associativo sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti l'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.

2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 20.7 del Regolamento associativo denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.

3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Commissione di disciplina di appello presso la sede centrale dell'A.I.A. entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea.

4. La Commissione di disciplina di appello, verificata

esperiti eventualmente a mezzo della Procura arbitrale tutti gli accertamenti ritenuti utili e sentito comunque il parere obbligatorio e non vincolante della Procura arbitrale, decide in unico grado con delibera in camera di consiglio l'accoglimento o il rigetto della invocata revisione, provvedendo a darne comunicazione scritta del dispositivo e poi della motivazione al ricorrente, alla Procura arbitrale, al Presidente dell'A.I.A., al Presidente di Sezione.

3. Nel caso di accoglimento del ricorso per revisione, la Commissione di disciplina di appello annulla la delibera definitiva impugnata e provvede direttamente o al proscioglimento o all'irrogazione di una nuova e minore sanzione sostitutiva della precedente.

4. Avverso la delibera che decide la revisione non è più ammesso alcun rimedio.

Art. 14 Il giudizio sui reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie

1. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre il reclamo motivato ai sensi dell'art. 21, comma 5°, del Regolamento associativo sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti l'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.

2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 21, comma 6°, del Regolamento associativo denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.

3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Commissione di disciplina di appello presso la sede centrale dell'A.I.A. entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea.

4. La Commissione di disciplina di appello, verificata

l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti dei Revisori Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare, alla prima riunione utile successiva, decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata.

5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 20.6 del Regolamento associativo, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione.

6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 20.7 del Regolamento associativo ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria.

7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.

Art. 15 Il giudizio sui reclami avverso i provvedimenti di decadenza

1. Avverso i provvedimenti di decadenza emessi dal Presidente dell'A.I.A. a carico dei Presidenti di sezione ai sensi dell'art. 21.4.5.6 del Regolamento associativo, ed a carico dei componenti eletti del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.1.2 e quello di decadenza emesso dal Comitato Nazionale a carico del Presidente dell'A.I.A. sempre ai sensi dell'art.14.1.2, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre reclamo motivato alla Commissione di disciplina di appello, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa.

2. La Commissione adita, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'A.I.A. ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata.

3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata con lettera

l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti dei Revisori Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare, alla prima riunione utile successiva, decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata.

5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. **21, comma 5°**, del Regolamento associativo, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione.

6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. **21, comma 6°**, del Regolamento associativo ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria.

7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.

Art. 15 Il giudizio sui reclami avverso i provvedimenti di decadenza

1. Avverso **le delibere** di decadenza emesse **a carico dei componenti degli Organi indicati al sesto comma dell'art. 15 del Regolamento dell'A.I.A.**, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre **ricorso** motivato alla Commissione di disciplina di appello, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa.

2. La Commissione adita, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'A.I.A. ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata.

3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata con lettera

raccomandata A.R. la delibera motivata per sua natura insindacabile.

4. La Commissione, in caso di accoglimento del reclamo, annulla il provvedimento del Presidente dell'A.I.A. con l'effetto che il Presidente di Sezione resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile.

Art. 16 Il giudizio sui reclami delle assemblee elettive sezionali

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura la immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa.

La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.

2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza alla Commissione di disciplina di appello, presso la sede centrale dell'A.I.A., a mezzo lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax.

3. La Commissione adita, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato.

4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di

raccomandata A.R. la delibera motivata per sua natura insindacabile.

4. La Commissione, in caso di accoglimento del **ricorso**, annulla il provvedimento del **Comitato Nazionale** con l'effetto che l'associato ricorrente resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile.

Art. 16 Il giudizio sui reclami delle assemblee elettive sezionali

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura la immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa.

La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.

2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza alla Commissione di disciplina di appello, presso la sede centrale dell'A.I.A., a mezzo lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax.

3. La Commissione adita, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato.

4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'A.I.A. ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di

Sezione.

5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dalla Commissione elettorale, cui partecipano tutti i componenti della Commissione di disciplina di appello e della Commissione nazionale di disciplina, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.

Sezione.

5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dalla Commissione elettorale, cui partecipano tutti i componenti della Commissione di disciplina di appello e della Commissione nazionale di disciplina, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.